

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 1368 Anno 2018**

**Presidente: NOVIK ADET TONI**

**Relatore: TALERICO PALMA**

**Data Udiienza: 17/11/2017**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

MENNOUR ABDALLAH nato il 25/06/1968

avverso il decreto del 15/03/2017 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 15 marzo 2017, il Giudice di Pace di Rovigo convalidava il decreto del Questore di Rovigo in data 13.3.2017 con il quale era stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale di Mennour Abdallah ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso detto provvedimento il Mennour ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non ricorribile.

E in vero secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non è ammissibile il ricorso per cassazione in sede penale contro l'ordinanza del giudice di pace con la quale è stato convalidato il provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero adottato dal Prefetto" (Sez. 1, n. 20826 del 13/04/2005, RV. 231621; Sez. 1, n. 14935 del 13/03/2008, RV. 240143, che ha affermato che "il ricorso per cassazione in sede penale avverso il provvedimento del giudice di pace di convalida del trattenimento dello straniero in uno dei centri di cui all'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può essere trasmesso alla Corte di cassazione in sede civile ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., ma deve essere dichiarato inammissibile").

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Palma Talerico

Adet Toni Novik

